

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI**  
**PER GRAVI NECESSITA' FAMILIARI**

*(definito con verbale sindacale nazionale 12 luglio 1989, come modificato dai verbali sindacali nazionali 3 dicembre 1998, 31 maggio 2001 e 31 gennaio 2008)*

**Art. 1            BENEFICIARI**

1. Sono ammessi a beneficiare di prestiti per gravi necessità familiari i Soci ordinari che si trovino in particolari condizioni di bisogno, purché non abbiano in corso di estinzione altro prestito concesso allo stesso titolo dall'Associazione.
2. Il prestito per gravi necessità familiari può essere concesso senza esigere la preventiva estinzione dell'eventuale prestito per acquisizione alloggio in corso, a condizione, però, che la relativa ritenuta, insieme a tutte le altre eventualmente in atto, non superi il quinto disponibile dello stipendio.

**Art. 2            ORGANO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO E  
MODALITA' PROCEDURALI**

1. La concessione dei prestiti per gravi necessità familiari rientra nella competenza dei Consigli Direttivi Regionali (CDR), i quali devono provvedervi nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate loro a tale titolo.
2. Ciascun CDR deve definire, dandone comunicazione ai soci del proprio ambito territoriale, la documentazione che i medesimi sono tenuti a presentare in relazione ai vari tipi di richiesta.
3. Le delibere per la concessione dei prestiti devono essere adottate con periodicità non inferiore al mese.
4. La domanda di prestito deve essere compilata su apposito modulo, da indirizzare al CDR e deve essere motivata e corredata della documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza e l'entità della richiesta.
5. Il CDR, una volta concesso il prestito, deve darne comunicazione al richiedente, precisandogli l'ammontare del prestito, il tasso di interesse applicato e la rata di ammortamento.

**Art. 3            CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. Il CDR, pur nell'ambito della propria facoltà discrezionale, deve tener conto, al fini dell'assegnazione del prestiti, del seguente ordine di preferenza, da correlarsi alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente:
  - a) particolari spese sostenute a causa del decesso di un componente del nucleo familiare del socio ordinario o di un genitore ancorché non convivente;
  - b) spese sostenute dal Socio ordinario in conseguenza di gravi calamita naturali;
  - c) spese conseguenti al trasloco per sfratto esecutivo;
  - d) spese sostenute dal Socio ordinario per sé o per i componenti del suo nucleo familiare per l'effettuazione di terapie particolari tese al recupero da tossicodipendenza, etilismo, ecc., a condizione che per le terapie stesse non siano previste specifiche misure sanitarie o interventi economici da parte del FISDE o di altri Organismi;
  - e) spese per matrimonio del Socio ordinario o di un suo componente del suo nucleo familiare o per divorzio o per separazione legale del Socio stesso.
2. richieste di prestito riferite a casi diversi da quelli sopra elencati, ma comunque di comprovata ed eccezionale gravità.

#### **Art.4 AMMONTARE DEL PRESTITO**

1. L'ammontare del prestito, che comunque non potrà superare il limite di € 7.746,85<sup>5</sup>, è stabilito dal CDR in base al numero delle richieste pervenute alle disponibilità finanziarie assegnate.

#### **Art. 5 GARANZIA E AMMORTAMENTO DEL PRESTITO**

1. Il prestito deve essere garantito dal trattamento di fine rapporto maturato dal beneficiario e cui lo stesso ha potenziale titolo al momento della concessione. Il lavoratore dovrà rilasciare Impegno per la somma ricevuta, sottoscritto anche dagli aventi dritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e, in ogni caso, dal coniuge e dai figli maggiorenni.  
Qualora il TFR maturato al momento della concessione del prestito sia inferiore all'entità del prestito ed il lavoratore abbia destinato il TFR, parzialmente o integralmente - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge - a forme pensionistiche complementari, la concessione del prestito è subordinata alla garanzia della completa estinzione del prestito residuo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche<sup>6</sup> mediante sottoscrizione da parte del

---

<sup>5</sup> Come modificato dal verbale sindacale nazionale 31 maggio 2001, che ha definito l'importo in lire (L. 15.000.000)

<sup>6</sup> Tale garanzia opera in caso di incapienza del TFR regolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. e maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di ogni altra indennità o somma che verrà corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, posti comunque a garanzia della completa estinzione del mutuo residuo.

lavoratore dell'obbligo alla cessione alla Società datrice di lavoro dei propri diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare destinataria del TFR (ai sensi e per gli effetti delle "Direttive della Commissione di Vigilanza sul Fondi pensione" del 30.5.2007). L'impegno alla cessione dei diritti patrimoniali deve essere sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e, in ogni caso, dal coniuge e dai figli maggiorenni del beneficiario. In assenza degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 e.c., detto impegno dovrà essere sottoscritto da coloro che sono stati designati beneficiari dal mutuatario nei confronti della forma pensionistica complementare.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore non abbia destinato il TFR, parzialmente o integralmente a forme pensionistiche complementari <sup>7</sup>, la concessione del prestito è comunque subordinata alla sottoscrizione dell'impegno del lavoratore nonché dei soggetti aventi diritto sopraindicati ad effettuare la sopraccitata cessione in caso di futuro conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari. Tale garanzia opera in caso di incapacienza del TFR regolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. e maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di ogni altra indennità o somma che verrà corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, posti comunque a garanzia della completa estinzione del mutuo residuo.

2. Il prestito è gravato da interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS) in atto al momento dell'erogazione del prestito stesso. A partire dal 1° gennaio 2000 e con periodicità biennale, al suddetto prestito si applicherà l'eventuale nuovo tasso di sconto, qualora la variazione - in aumento o in diminuzione - rispetto alla misura del tasso precedente risulti non inferiore a due punti percentuali <sup>8</sup>.
3. L'ammortamento del prestito avverrà in un periodo massimo di 5 anni, mediante ritenute posticipate di importo costante da effettuarsi sulle mensilità di retribuzione per 14 volte all'anno.
4. La rata di ammortamento, insieme con altre eventuali ritenute, non può superare il quinto disponibile dello stipendio.
5. Il rapporto di prestito intercorre esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore "Socio ordinario".
6. L'importo del residuo debito che, per qualsiasi motivo, il datore di lavoro non può recuperare dal socio ordinario sarà addebitato all'Associazione.

---

<sup>7</sup> in quanto il lavoratore abbia scelto di mantenere il TFR in azienda; tale scelta è sempre revocabile

<sup>8</sup> comma così modificato dal verbale sindacale nazionale 3 dicembre 1998

## **NORMA TRANSITORIA**

I lavoratori rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, secondo e quarto capoverso, che hanno ottenuto il prestito in data anteriore al presente verbale, sono tenuti a sottoscrivere l'impegno - ivi previsto - alla cessione alla Società datrice di lavoro dei propri diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare destinataria del TFR, a garanzia della integrale estinzione del prestito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.